

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3006

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POLIZIO, IANNUZZI, DI GIUSEPPE, RANDAZZO,
RICCIUTI, FORTUNATO, MASTRANZO, CAROLI, BARUFFI**

Modifiche alle leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni di organi degli enti locali

Presentata il 3 agosto 1993

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'esperienza delle elezioni comunali e provinciali del 6 giugno 1993 ha confermato il giudizio critico di quanti avevano ipotizzato disfunzioni, calo della rappresentatività, frammentazione della rappresentanza politica, confusioni ed incertezze.

Prima dell'appuntamento elettorale del 1995, scadenza naturale per il rinnovo ordinario dei consigli comunali e provinciali, occorre ripensare ad alcune norme, modificando quelle improprie ed integrando quelle dubbie.

In corrispondenza al disegno complessivo per l'introduzione del sistema maggioritario a tutti i livelli, compreso quello per il rinnovo del Parlamento, bisogna estendere a tutti i comuni il sistema maggiorita-

rio così come previsto per i comuni al di sotto dei 15.000 abitanti; e contemporaneamente è urgente porre mano al completamento del disegno contenuto nella legge 8 giugno 1990, n. 142, per la realizzazione delle aree metropolitane.

La presente proposta di legge intende rispondere alla duplice esigenza di introdurre immediati correttivi alle leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 25 marzo 1993, n. 81, per armonizzare le varie disposizioni in coerenza con il principio maggioritario che si intende introdurre nell'ordinamento.

Tale obiettivo diventa necessario in vista dell'appuntamento della normale scadenza degli organi amministrativi, comunali e provinciali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 5 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — (*Modalità di elezione del sindaco e del consiglio comunale*). — 1. Nei comuni l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con il sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore al 40 per cento.

3. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.

4. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendo il cognome nell'apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

5. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

6. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

7. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti il 60

per cento dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

8. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima ».

ART. 2.

1. Gli articoli 6 e 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono abrogati.

ART. 3.

1. L'articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 10 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — (*Organi di decentramento comunale*). — 1. Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti dove sono state attuate le circoscrizioni di decentramento si applica l'articolo 12 nella more della emanazione della legge regionale di modifica del territorio.

2. È abrogata la legge 8 aprile 1976, n. 278, e successive modifiche e integrazioni ».

ART. 4.

1. All'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 24 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti » sono sostituite dalla seguente: « comunali »;

b) al comma 4, le parole: « nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti » sono sostituite dalla seguente: « comunali ».

ART. 5.

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« 2. L'area metropolitana coincide con il territorio della provincia ».

2. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato.

ART. 6.

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I termini di due anni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

1. L'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

« ART. 58. — (*Disposizioni in materia di responsabilità*). — 1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile, che a qualsiasi titolo abbia il maneggio di pubblico denaro, devono rendere il conto della loro gestione; per tale attività sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto; la predetta disposizione si applica anche ai procedimenti in corso.

4. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti degli enti locali è personale ».

ART. 8.

1. La carica di membro del Parlamento è incompatibile con quella di consigliere regionale, di sindaco metropolitano e di presidente di provincia con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

2. Coloro che siano eletti o designati alle cariche di cui al comma 1 devono dichiarare, all'atto della proclamazione o della nomina, per quale carica intendono optare. In mancanza di opzione si intende prescelta la carica di membro del Parlamento.

ART. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.